

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 luglio 2008, n. 25

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 recante «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa))».

(GU n. 30 del 1-8-2009)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 22 luglio 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2008), art. 54 "Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente" "(Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa))"»;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1771 dd. 11 luglio 2008 avente ad oggetto: «Modificazioni al decreto del presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 recante "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa))"».

E m a n a

il seguente regolamento

Art. 1.

Modificazioni all'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. All'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) in qualunque ente locale da parte di soggetti richiedenti che risultano debitori morosi, a qualunque titolo, di ITEA S.p.A. o delle imprese convenzionate ovvero nei confronti dei quali sia stato adottato provvedimento di revoca dell'alloggio per gravi e ripetute violazioni contrattuali ai sensi dell'art. 9, comma 3 della legge; »;

b) la lettera c) e' soppressa.

Art. 2.

Modificazioni all'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il soggetto interessato all'ottenimento, per il proprio nucleo familiare, di un alloggio in locazione presenta domanda presso l'ente locale competente o lo «sportello casa» istituito ai sensi dell'art. 34. La domanda puo' essere presentata nel corso di tutto l'anno solare ed e' redatta dall'ente locale o dallo «sportello casa» attraverso il sistema informativo provinciale che determina immediatamente il punteggio per la formazione della graduatoria. Nel caso che uno o entrambi i genitori con i propri figli non costituiscano, al momento della domanda, un nucleo familiare autonomo, e' sempre data facolta' di presentare domanda per un alloggio da destinare a residenza della famiglia formata dai medesimi. E' comunque data facolta' di presentare domanda per un nucleo diverso da quello di appartenenza ai soggetti in relazione ai quali il servizio sociale territorialmente competente abbia accertato, sulla base di criteri determinati con deliberazione di giunta provinciale adottata d'intesa con il consiglio delle autonomie locali, l'esistenza di un bisogno il cui soddisfacimento presuppone la possibilita' di costituire un nucleo familiare diversamente formato.»;

b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. In deroga a quanto previsto dall'art. 9, comma 4, il nucleo familiare che, successivamente alla presentazione della domanda, abbia subito variazioni nella sua composizione diverse da quelle di cui all'art. 2, comma 1, e' tenuto a presentare una nuova domanda. La domanda gia' inserita in graduatoria mantiene comunque la propria efficacia fino all'approvazione della graduatoria relativa al semestre di raccolta nel quale si e' realizzata la variazione.».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Al comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) e' data precedenza alla domanda riferita al nucleo familiare che ha come componente il soggetto che ha stabilito da piu' tempo la propria residenza in provincia di Trento;

b) a parita' di data di stabilimento della residenza, e' data precedenza alla domanda riferita al nucleo con ICEF inferiore;

c) a parita' di a) e b), la posizione e' determinata tramite sorteggio.».

Art. 4.

Modificazioni all'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «A tutela di un preminente interesse collettivo e sulla base di motivazioni adeguatamente circostanziate, e' data facolta' all'ente locale di non proporre, finche' non sia individuato un contesto abitativo piu' favorevole, alloggi in locazione ai nuclei familiari il cui inserimento potrebbe far insorgere gravi squilibri sociali.»;

b) al comma 3 nel secondo periodo dopo le parole «eventualmente indicati in domanda» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' in caso di rifiuto, ritenuto ragionevolmente fondato dall'ente locale sulla base di criteri dallo stesso elaborati, motivato dalla incongruita' della tipologia dell'alloggio proposto rispetto alla composizione qualitativa del nucleo».

Art. 5.

Modificazioni all'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Il comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 e' sostituito dal seguente:

«2. In caso di rifiuto del nucleo familiare a trasferirsi in alloggio di dimensioni idonee, secondo quanto disciplinato dall'art. 14, comma 1, lettera b), il canone sostenibile e' rideterminato, a far data dal mese successivo alla data del rifiuto, secondo le disposizioni di cui all'allegato 4, II. A chi abbia opposto il rifiuto puo' comunque essere successivamente proposto il trasferimento in altro alloggio di dimensioni idonee. Le disposizioni di questo comma non si applicano nel caso di eccedenza di superficie riconducibile a contratti di locazione autorizzati in deroga secondo quanto previsto dall'allegato 2.».

Art. 6.

Modificazioni all'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. All'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le parole «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

Art. 7.

Modificazioni all'art. 13 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Al comma 1 dell'art. 13 le parole: «e' determinato un canone sostenibile in riferimento ad un alloggio standard, determinato ai sensi dell'art. 11,» sono sostituite dalle seguenti: «e' determinato un canone sostenibile, di cui all'art. 11,».

Art. 8.

Modificazioni all'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. L'art. 14 e' sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Cambio dell'alloggio). - 1. Il cambio dell'alloggio e' disposto nei seguenti casi:

a) su richiesta del nucleo familiare, presentata in qualsiasi momento, in riferimento ad altro alloggio sito nel territorio del medesimo ente locale. Non e' consentita la presentazione di una nuova domanda ai sensi dell'art. 8;

b) in attuazione di apposito piano di mobilita' predisposto secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo adottate dalla giunta provinciale. ITEA S.p.A. propone ai nuclei familiari occupanti un alloggio di dimensioni superiori a quella massima spettante di cui all'allegato 2 il trasferimento in altro alloggio di dimensioni idonee resosi disponibile nel medesimo comune o nella medesima circoscrizione per i comuni di dimensioni maggiori. Il rifiuto al trasferimento comporta la rideterminazione secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del canone sostenibile posto a carico del nucleo;

c) per comprovate esigenze proprie, e con spese a proprio carico, di ITEA S.p.A. e delle imprese convenzionate. In tal caso il nucleo familiare non puo' rifiutare il trasferimento.

2. E' in ogni caso richiesta, anche mediante meccanismi previsti dalla convenzione tra l'ente locale ed il soggetto gestore degli alloggi, la preventiva autorizzazione dell'ente medesimo a locare, al nucleo familiare interessato dal trasferimento, l'alloggio individuato come idoneo, rideterminando in relazione al nuovo canone oggettivo l'entita' del contributo integrativo eventualmente spettante.».

Art. 9.

Modificazioni all'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. All'art. 15, comma 1, lettera d-bis), del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «con riferimento al triennio precedente la data di presentazione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «a far data dalla stipulazione del contratto di locazione in scadenza»;

b) dopo le parole: «ai sensi dell'art. 6, comma 2» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione del caso che il titolo di disponibilita' sia cessato a seguito di vendita coattiva».

Art. 10.

Modificazioni all'art. 21 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Al comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le parole «, e 2» sono sostituite dalle seguenti: «; si applica in tal caso quanto previsto dall'art. 16, comma 2.».

Art. 11.

Modificazioni all'art. 23 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. All'art. 23 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006, le parole: «di natura transitoria ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431» sono sostituite dalle seguenti: «in via temporanea».

Art. 12.

Modificazioni all'art. 27 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Al comma 1 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 la lettera c) e' soppressa.

2. Al comma 4 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «ai sensi dell'art. 29, comma 2, ed e' erogato a decorrere dal mese successivo alla data del provvedimento di concessione» sono soppresse;

b) le parole: «prevista all'art. 4, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «prevista all'art. 6, comma 1, lettera c)»;

c) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Nei casi in cui l'importo del contributo sia quantificato in misura pari o inferiore agli euro 20 mensili, la sua erogazione avviene semestralmente. Il contributo non spetta qualora il suo importo sia determinato in misura inferiore agli euro 10 mensili.».

Art. 13.

Modificazioni all'art. 28 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Al comma 1 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le parole «, c)» sono soppresse.

Art. 14.

Modificazioni all'art. 29 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Il comma 3 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006, e' sostituito dal seguente:

«3. Il contributo integrativo di cui all'art. 27 e' concesso per la durata di dodici mesi a decorrere dal mese successivo alla data del provvedimento di concessione. Alla scadenza l'ente locale, seguendo l'ordine della graduatoria vigente e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, e delle condizioni di cui all'art. 27, comma 1, rinnova il contributo integrativo per altri sei mesi a decorrere dal mese successivo alla data del provvedimento di concessione. Il contributo integrativo puo' essere ulteriormente rinnovato con le medesime modalita' e per la stessa durata; in ogni caso la durata complessiva di erogazione non puo' eccedere i trentasei mesi. A favore dello stesso nucleo familiare il contributo integrativo puo' essere nuovamente erogato solo dopo ventiquattro mesi ulteriori rispetto alla trentaseiesima mensilita'».».

2. Il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Il nucleo familiare beneficiario di contributo integrativo al canone di locazione stipulato sul libero mercato, concesso ai sensi degli articoli 27 o 28, che trasferisce la propria residenza in un alloggio ubicato nel territorio di un altro ente locale della provincia ha l'obbligo di trasmettere all'ente erogatore copia del nuovo contratto entro quindici giorni dalla stipula e mantiene il diritto al beneficio, per tutta la durata prevista, a carico dell'ente medesimo.».».

Art. 15.

Modificazioni all'art. 30 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Dopo il comma 3 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 e' aggiunto il seguente:

«4. Qualora il canone sostenibile risulti pari o superiore al canone oggettivo dell'alloggio occupato, l'erogazione del contributo integrativo e' sospesa.».».

Art. 16.

Modificazioni all'art. 35 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. All'art. 35 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: «non inferiore al 30 per cento dell'ammontare dello stesso» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura stabilita dall'ente locale»;

b) al comma 5 le parole: «a stipulare con le stesse» sono sostituite dalle seguenti: «a stipulare con i soggetti individuati dalle stesse».

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 38 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. L'art. 38 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 e' sostituito dal seguente:

«Art. 38 (Disciplina dell'ospitalita'). - 1. Il nucleo familiare che occupa uno degli alloggi di cui al capo II, sezione I, puo' ospitare persone non facenti parte del nucleo stesso per un periodo massimo di quindici mesi consecutivi. Decorsi i primi tre mesi e' richiesta l'autorizzazione, secondo quanto previsto dalla convenzione disciplinante i rapporti tra l'ente locale ed il soggetto gestore degli alloggi. Scaduta l'ultima mensilita' delle quindici gia' autorizzate, l'ospitalita' di un medesimo soggetto puo' essere nuovamente autorizzata solo decorsi dodici mesi. In ogni caso, il periodo di ospitalita' di un medesimo soggetto non puo' eccedere i ventiquattro mesi nell'arco di un quadriennio decorrente dalla data della prima autorizzazione.

2. La durata massima di quindici mesi di cui al comma precedente puo' essere derogata nel caso comprovato di ospitalita' finalizzata a scopi di assistenza prestata:

a) sulla base di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo; ai fini di questo comma si considera a tempo pieno il rapporto di lavoro prestato per un minimo di venticinque ore settimanali;

b) sulla base di un rapporto di parentela o affinita' entro il secondo grado.

3. In caso di ospitalita' non autorizzata, il contratto di locazione prevede il mancato rinnovo del contratto medesimo alla scadenza, nonche' l'obbligo per il nucleo familiare ospitante di corrispondere per l'intero periodo non autorizzato il canone massimo di mercato individuato ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge.».

Art. 18.

Modificazioni all'art. 41 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. All'art. 41 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-bis le parole: «di cui all'art. 16, comma 1, lettere b) e c),» sono soppresse e dopo le parole: «in assenza della condizione economico-patrimoniale i nuclei familiari» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'art. 16, comma 1, lettere b) e c),»;

b) al comma 2 le parole «si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008 i canoni di locazione determinati ai sensi dell'art. 41, commi 2 e 5, di questo regolamento» sono sostituite con le parole «si applicano i canoni di locazione determinati ai sensi dell'art. 42»;

c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. In caso di provvedimento di revoca adottato per morosita', l'adesione dell'utente ad un piano di rateizzazione predisposto per il rientro del debito comporta la sospensione dell'efficacia della revoca e l'applicazione, per il periodo di detta sospensione, di un canone determinato ai sensi dell'art. 42.».

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 42 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. L'art. 42 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 e' sostituito dal seguente:

«Art. 42 (Disposizioni in materia di canone soggettivo). - 1. I canoni soggettivi dovuti in relazione a provvedimenti di assegnazione

di alloggi pubblici adottati ai sensi delle previgenti leggi provinciali in materia di edilizia abitativa pubblica sono aggiornati, fino al 31 dicembre 2007, con i criteri e secondo le modalita' previste dalla disciplina vigente prima della data di entrata in vigore di questo regolamento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008 i predetti canoni sono determinati secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 7, della legge, fatto salvo quanto disposto dal comma 3.

3. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge, gli inquilini il cui valore ICEF eccede la soglia prevista per la permanenza sono tenuti, a decorrere dal mese successivo alla data di adozione del provvedimento di revoca, al versamento del canone di mercato di cui all'art. 6, comma 2, della legge.».

Art. 20.

Soppressione dell'art. 44 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. L'art. 44 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 e' soppresso.

Art. 21.

Sostituzione dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. L'allegato 1 al decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 e' sostituito dal seguente:

«Allegato 1

DETERMINAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Normativa in materia di valutazione dell'ICEF.

Le modalita' di valutazione della condizione economico-patrimoniale sono stabilite ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3, e delle deliberazioni adottate in esecuzione del medesimo art. 6 ivi comprese quelle costituenti riferimento comune per le politiche sociali della provincia. Le predette deliberazioni sono approvate previo parere della competente commissione consiliare, ai sensi della legge provinciale n. 3 del 1993, nonche' previa intesa con il consiglio delle autonomie locali.

2. Determinazione dell'ICEF per l'accesso ai benefici di cui alla legge provinciale n. 15 del 2005.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di edilizia pubblica l'indicatore - cosi' come definito dalle deliberazioni costituenti riferimento comune per le politiche sociali della provincia - e' integrato con le ulteriori specificazioni e parametri di ponderazione degli elementi di reddito e di patrimonio individuati con deliberazione di giunta provinciale adottata ai sensi del punto 1.

3. Determinazione dell'ICEF per il mantenimento dei benefici.

Ai fini del mantenimento delle agevolazioni di edilizia pubblica l'indicatore - cosi' come definito dalle deliberazioni costituenti riferimento comune per le politiche sociali della provincia - e' integrato con le ulteriori specificazioni e parametri di ponderazione degli elementi di reddito e di patrimonio individuati con deliberazione di giunta provinciale adottata ai sensi del punto 1.

4. Determinazione dell'ICEF per il calcolo del canone sostenibile per alloggio standard di cui all'allegato 4 e delle spese sostenibili di gestione degli alloggi di cui all'allegato 5.

Ai fini del calcolo del canone sostenibile per alloggio standard, nonche' delle spese sostenibili di gestione dell'alloggio,

l'indicatore - cosi' come definito dalle deliberazioni costituenti riferimento comune per le politiche sociali della provincia - e' integrato con le ulteriori specificazioni e parametri di ponderazione degli elementi di reddito e di patrimonio individuati con deliberazione di giunta provinciale adottata ai sensi del punto 1.».

Art. 22.

Modificazioni all'allegato 3 al decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Alla lettera b) del punto 3 dell'allegato 3 al decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le parole: «fino ad un massimo di 10» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di 20».

Art. 23.

Sostituzione dell'allegato 4 del decreto al Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

L'allegato 4, al decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006, e' sostituito dal seguente:

«Allegato 4

DETERMINAZIONE DEL CANONE SOSTENIBILE AI SENSI DELL'ART. 2,
COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE

1. Determinazione del canone sostenibile.

I) Il canone sostenibile e' calcolato secondo la seguente formula:

Canone sostenibile = Canone sostenibile per alloggio standard + Incidenza canone sostenibile per alloggio standard * (Canone oggettivo - Canone oggettivo standard).

Ove:

a) «canone sostenibile per alloggio standard» e' la quota di ricchezza patrimonio-reddituale che puo' essere destinata al pagamento del canone per un alloggio standard, determinata nel seguente modo: $ICEF * 50.000 * \text{Scala di equivalenza} * \text{Incidenza del canone sostenibile per alloggio standard}$ dove:

1) «ICEF» e' l'indicatore della condizione economico patrimoniale di cui all'allegato 1;

2) «scala di equivalenza» e' quella utilizzata per la ponderazione della composizione del nucleo familiare nel calcolo dell'ICEF;

3) «incidenza del canone sostenibile per alloggio standard» e' la percentuale indicata nel punto 1.1, che indica la quota di ricchezza destinabile al pagamento del canone di locazione per un alloggio standard;

b) «incidenza del canone sostenibile per alloggio standard» e' quella di cui alla lettera a), numero 3);

c) «canone oggettivo» e' quello determinato dalla convenzione tra ente locale e ITEA S.p.a. o imprese convenzionate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge;

d) «canone oggettivo standard» e' il canone determinato moltiplicando la superficie utile abitabile dell'alloggio, nel limite massimo di superficie definita dall'allegato 2, tabelle a) e b), per il valore medio del canone al metro quadrato degli alloggi ITEA S.p.a. individuato annualmente dalla giunta provinciale con propria deliberazione.

II) Nel caso in cui il nucleo familiare occupa un alloggio di dimensioni superiori al limite massimo previsto dall'allegato 2, tabelle a) e b), e rifiuta il trasferimento in un alloggio di dimensioni idonee, il canone sostenibile e' calcolato secondo la seguente formula:

canone sostenibile = Canone sostenibile per alloggio standard + incidenza canone sostenibile per alloggio standard * (Canone

oggettivo superficie utile abitabile effettiva * Superficie alloggio standard - Canone oggettivo standard) + (100% - Incidenza canone sostenibile per alloggio standard) * (Canone oggettivo superficie utile abitabile effettiva) * Superficie eccedente.

Ove:

a) «canone sostenibile per alloggio standard» e' quello di cui al punto I, lettera a);

b) «incidenza del canone sostenibile per alloggio standard» e' quella di cui al punto I., lettera a), numero 3);

c) «canone oggettivo» e' quello di cui al punto I., lettera c);

d) «superficie utile abitabile effettiva» e' la superficie utile netta calpestabile dell'alloggio occupato;

e) «superficie alloggio standard» e' la superficie massima idonea di cui all'allegato 2, tabelle a) e b);

f) «canone oggettivo standard» e' quello di cui al punto I., lettera d);

g) «superficie eccedente» e' la superficie dell'alloggio occupato eccedente il limite massimo di cui all'allegato 2, tabelle a) e b).

III) Qualora il nucleo familiare sia in possesso di reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche non superiore ad € 7.500 annui e di ICEF non superiore al valore di 0,14, il canone sostenibile non puo' comunque eccedere € 120,00 annuali, ad eccezione della fattispecie disciplinata al punto II). L'aggiornamento del limite reddituale e del valore ICEF e' demandato a deliberazioni di giunta provinciale.

1.1 Incidenza del canone sostenibile per alloggio standard per valori dell' ICEF

CANONE SOSTENIBILE PER ALLOGGIO STANDARD

ICEF	Incidenza
0,01	2,00%
0,02	2,20%
0,03	2,40%
0,04	2,60%
0,05	2,80%
0,06	3,00%
0,07	3,20%
0,08	3,40%
0,09	3,60%
0,10	3,80%
0,11	4,20%
0,12	4,60%
0,13	5,00%
0,14	5,50%
0,15	6,00%
0,16	6,50%
0,17	7,30%
0,18	8,10%
0,19	8,90%
0,20	9,80%
0,21	10,80%
0,22	11,80%
0,23	12,80%
0,24	13,80%
0,25	14,80%
0,26	15,80%
0,27	17,00%
0,28	18,20%
0,29	19,40%
0,30	20,60%

0,31		21,60%
0,32		23,00%
0,33		24,20%
0,34		25,40%
0,35		26,50%
0,36		27,30%
0,37		28,10%
0,38		28,90%
0,39		29,70%
0,40		30,50%
0,41		31,30%
0,42		32,10%
0,43		32,90%
0,44		33,70%
0,45		35,00%

Art. 24.

Modifiche all'allegato 5 al decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Al punto 2 dell'allegato 5 al decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 1) le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d)»;

b) al numero 2) le parole: «di cui all'allegato 4, punto 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato 4, punto 1, I, lettera a).».

2. Al punto 3 dell'allegato 5 al decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «SUP. UT. ABITAB. e' la superficie utile abitabile dell'alloggio calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 2 tabella b)» sono sostituite dalle seguenti: «SUP. UT. ABITAB. e' la superficie utile massima di cui all'allegato 2, tabella b)»;

b) le parole: «e riferita alla tipologia in cui rientra l'immobile occupato» sono soppresse.

Art. 25.

Disposizioni transitorie

1. Le modificazioni apportate dall'art. 1 di questo regolamento all'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 18-71/Leg di data 18 ottobre 2006 non trovano applicazione per le domande gia' presentate alla data di entrata in vigore di questo regolamento.

2. In via transitoria, per l'anno 2008 gli enti locali redigono un'unica graduatoria con riferimento alle domande raccolte dal 1° gennaio al 31 dicembre, nella quale confluiscono anche le domande inserite nelle precedenti graduatorie e non soddisfatte. Le domande gia' inserite in precedenti graduatorie e quelle presentate dal 1° gennaio 2008 fino alla data di entrata in vigore di questo regolamento rimangono valide, fatta salva la possibilita', per i richiedenti, di aggiornare le medesime secondo le nuove disposizioni. L'aggiornamento della domanda non comporta comunque la decadenza dalla graduatoria in cui sia eventualmente gia' inserita. Le nuove graduatorie costituiscono, per le nuove domande ivi inserite comprese quelle aggiornate, la prima delle sei graduatorie di validita' delle domande stesse.

3. In via transitoria, ai fini della verifica annuale della condizione economico patrimoniale dei nuclei familiari beneficiari degli interventi previsti dalla legge, i nuclei medesimi sono tenuti

a presentare all'ente locale l'attestazione del valore ICEF entro il 31 dicembre 2008.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 11 luglio 2008

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2008, registro n. 1,
foglio n. 23